

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 17 dicembre 1979

N. 3 dell'O.d.G.

N. 685 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Ulteriori modifiche alle LL.RR. 3.3.1978, n. 15 e 4.9.1979 n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

L'anno millenovecento settantanove il giorno diciassette del mese di dicembre  
 alle ore 10,00. in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta  
 pubblica si è riunito il

## CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone  
 vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma  
 consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone  
 e con l'assistenza:  
 — del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio  
 — del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guacero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1)	Andretta Aurelio		h	26)	Gatta Renzo	h	
2)	Aprile Leonardo	h		27)	Giampaolo Filippo		h
3)	Blandolino Antonio		h	28)	Laera Alessandro	h	
4)	Borgia Carlo		h	29)	Lanza Cosimo	h	
5)	Bortone Giorgio	h		30)	Leucci Giovanni	h	
6)	Calvario Pasquale		h	31)	Liuzzi Francesco	h	
7)	Capozza Emanuele	h		32)	Malvarosa Errico	h	
8)	Cassano Michele	h		33)	Margiotta Giovanni	h	
9)	Castellaneta Giuseppe	h		34)	Monfredi Angelo	h	
10)	Ciocia Graziano	h		35)	Morea Leonardo	h	
11)	Ciuffreda Pasquale	h		36)	Papa Giuseppe	h	
12)	Clemente Tommaso	h		37)	Piccigallo Benito	h	
13)	Colamonaco Maria	h		38)	Principalli Giacomo	h	
14)	Colasanto Giuseppe	h		39)	Quarta Nicola	h	
15)	Colonna Giuseppe		h	40)	Raimondo Cosimo	h	
16)	Consiglio Gabriele	h		41)	Rizzo Marcello	h	
17)	Conte Giuseppe	h		42)	Romano Domenico	h	
18)	D'Alena Fedele	h		43)	Sasso Giuseppe	h	
19)	D'Andrea Nicola	h		44)	Somma Antonio	h	
20)	Dell'Aquila Antonio	h		45)	Sorice Vincenzo	h	
21)	Dilonardo Giovanni	h		46)	Tarricone Luigi	h	
22)	Fantasia Matteo	h		47)	Tarsia Incuria Achille		h
23)	Fiore Alessandro	h		48)	Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24)	Fitto Salvatore		h	49)	Ventura Antonio	h	
25)	Galatone Rocco	h		50)	Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Dell'Aquila ed altri "Ulteriori modifiche alle LL.RR. 3.3.1978, n. 15 e 4.9.1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

Dà la parola al relatore per la III Commissione Consiliare, cons. Dell'Aquila.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

-- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, la proposta di legge "Ulteriori modifiche alle LL. RR. 3.3.1978, n. 15 e 4.9.1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Capozza-Galatone

Legge regionale : "Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3/3/78, n.15 e 4/9/79 n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituiti dall'art. 1 della legge regionale 4/9/79 n.63, sono così sostituiti:

" Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

(approvato all'unanimità)

Art. 2

L'art. 14 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

" Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della Cee e alle aziende dirette coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno".

(approvato all'unanimità)

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituito dal primo comma dell'art.3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari :	60 ECU
sino a 15 ettari :	50 ECU
sino a 25 ettari :	40 ECU
sino a 35 ettari:	30 ECU

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di perati, pescheti e meleati, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo art. 21, già sostituito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni UBA (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

- sino a 8 UBA :	65,6	ECU
- sino a 15 UBA :	56	ECU
- sino a 25 UBA :	46	ECU
- sino a 35 UBA :	35	ECU. "

Il primo periodo del quarto comma del medesimo art. 21, già sostituito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n.63, è così sostituito:

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda".

(approvato all'unanimità)

Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 4/9/79 n. 63 è così sostituito:

"L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge nazionale 9/5/75 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge nazionale 10/5/76 n.352, è fissato in 52.599 ECU".

L'art. 5 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge nazionale 9/5/75 n. 153, così come sostituito dal primo comma dell'art.1 della legge nazionale 21/12/1977 n. 958, sono fissati rispettivamente in 13.158 e 66.699 ECU".

L'art. 6 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge nazionale 9/5/75 n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art.11 della legge nazionale 10/5/76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867 ECU".

Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

" L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art. 11 della legge nazionale 10/5/76 n.352 è fissato in 13.158 ECU per azienda".

(approvato all'unanimità)

Art. 5

Alla legge regionale 3/3/1978 n.15 è aggiunto il seguente articolo 31:

" Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a variare con proprio decreto l'ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità Economica Europea. Tale variazione avverrà entro gg.30 dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee".

(approvato all'unanimità)

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 6

Tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla legge regionale 3/3/1978 n. 15 e successive modificazioni beneficeranno degli importi di cui alla presente legge.  
(approvato all'unanimità)

Art. 7

Gli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato con legge regionale 6/6/1979 n. 31.  
(approvato all'unanimità)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Tarricone

AWM